

Codice A1820C

D.D. 1 luglio 2026, n. 1276

Pratica n°N1511 SANDIGLIANO - Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 - per Lavori di TAGLIO DELLA VEGETAZIONE NEL RIO RASPUZZO IN PROSSIMITÀ DELLA S.P. 143 E NEL RIO CHIAVE/CARPANETO. CUP C58H25001310002 - Rio Raspuzzo e Rio Chiave/Carpaneto nel Comune di Sandigliano (BI)- Richiedente: Comune di Sandigliano.



ATTO DD 1276/A1820C/2026

DEL 01/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica n°N1511 SANDIGLIANO - Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 – per Lavori di TAGLIO DELLA VEGETAZIONE NEL RIO RASPUZZO IN PROSSIMITÀ DELLA S.P. 143 E NEL RIO CHIAVE/CARPANETO. CUP C58H25001310002 - Rio Raspuzzo e Rio Chiave/Carpaneto nel Comune di Sandigliano (BI)- Richiedente: Comune di Sandigliano

In data 12/05/2026 al protocollo n° 22092/A1820C è pervenuta l'istanza del Comune di Sandigliano per il rilascio di autorizzazione idraulica, il cui intervento in progetto consiste nelle opere di ricalibratura dell'alveo dei Rio Chiave/Carpaneto e Rio Raspuzzo mediante lo sgombero di banchi di materiale depositato, con la sistemazione dello stesso per imbottimento delle sponde o per colmatatura di depressioni e con contestuale pulizia dell'alveo e delle sponde da eventuali arbusti che potrebbero pregiudicare il normale deflusso delle acque. Il progetto precisa che non è previsto taglio di alberi di alto fusto;

poiché i lavori interferiscono con i corsi d'acqua demaniali denominati Rio Chiave/Carpaneto e Rio Raspuzzo, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

all'istanza è allegata la documentazione progettuale (Relazione generale progetto esecutivo con allegato quadro economico; Tav. 1 Carta Tecnica Regionale; Tav. 2 Planimetria/Particolari Rio Raspuzzo; Tav. 3 Planimetria/Particolari Rio Chiave/Carpaneto) redatta dal geom. Walter Martinetto con studio tecnico in via Bruno Destefanis n. 2 – Graglia (BI), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Biella al numero 788, in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi;

L'Amministrazione comunale di Sandigliano con Delibera di Giunta Comunale n° 32 del 15/04/2026 ha approvato il progetto delle opere in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune, secondo

quanto previsto dalla vigente normativa;

a seguito dell'istanza del 12/05/2026 con nota prot. 24438 del 26/05/2026 è stata data Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014 e s.m.i. ;

la Provincia di Biella con nota prot. 12813 del 30/06/2026 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), pervenuto al Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli in data 01/07/2026 al prot. N° 30104/A1820C;

è stata effettuata in data 17/06/2026 visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi;

a seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione trasmessa, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Dato atto che per le opere di difesa spondale e per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone né spese di istruttoria, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Sandigliano a realizzare i lavori in oggetto consistenti nel taglio della vegetazione e movimentazione materiale lapideo nel Rio Chiave/Carpaneto e nel Rio Raspuzzo, consistenti in opere di ricalibratura dell'alveo mediante lo sgombero di banchi di materiale depositato, nella sistemazione dello stesso per imbottimento delle sponde o per colmatare di depressioni e contestuale pulizia dell'alveo e delle sponde da eventuali arbusti che potrebbero pregiudicare il normale deflusso delle acque; non è previsto taglio di alberi di alto fusto, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
3. nei pressi degli attraversamenti e/o centri abitati è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui ai commi 2.a.1 e 2.b

dell'art. 37 del medesimo regolamento;

4. particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione del fondo alveo, garantendo il corazzamento dello stesso mediante l'utilizzo del materiale lapideo grossolano presente in alveo;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore
7. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
8. la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico - dei Rii Raspuzzo e Chiave/Carpaneto ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
9. l'eventuale materiale ligneo proveniente dalle operazioni di pulizia dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
10. durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
11. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, non previste o sufficientemente dettagliate nel progetto esecutivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
12. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
13. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
15. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
16. l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
17. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

18. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
19. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
20. la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2029, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione e che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
21. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Biella per il recupero della fauna ittica;
22. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
23. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
24. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua sopra nominati; alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
25. il Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato
26. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
27. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R.

entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari istruttori:
ing. Maurizio Di Lella
geom. Renzo Belossi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. `parere_fauna_acquatica_Prov._Biella.pdf`

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli

Via Quintino Sella, 12

13900 BIELLA

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: P.I. 1511 - Autorizzazione idraulica per lavori di taglio della vegetazione nel Rio Raspuzzo in prossimità della S.P. 143 e nel Rio Chiave/Carpaneto. CUP C58H25001310002.

Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo provinciale in data 19 giugno 2026, al n. 12020, relativa al rilascio di parere per l'esecuzione di opere di ricalibratura dell'alveo mediante la movimentazione del materiale depositato, con la sistemazione dello stesso per imbottimento delle sponde o per colmataura di depressioni e per la pulizia dell'alveo e delle sponde da eventuali arbusti che potrebbero pregiudicare il normale deflusso delle acque da eseguirsi in alcuni tratti del Rio Raspuzzo e del Rio Chiave Carpanetto, scorrenti in Comune di Sandigliano.

Vista la documentazione progettuale, si rilascia parere favorevole di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna.

Si ricorda che, in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica o compilando l'istanza on line dal portale istituzionale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
(DOTT. GRAZIANO STEVANIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

GS/rr